

# assista

Condizioni generali d'assicurazione

Edizione 2005



Assicurazione  
protezione giuridica  
circolazione

assista tcs



## SOMMARIO

# CGA

### DISPOSIZIONI GENERALI

1	Parti contraenti .....	3
2	Varianti dell'assicurazione .....	3
3	Inizio e fine dell'assicurazione .....	3
4	Prestazioni.....	3
5	Copertura territoriale .....	4
6	Copertura temporale .....	4
7	Premi.....	4
8	Comunicazioni .....	4

### PROTEZIONE GIURIDICA CIRCOLAZIONE

9	Persone e qualità assicurate .....	5
10	Rischi.....	5

### ANNUNCIO E GESTIONE DI UN CASO GIURIDICO

11	Annuncio .....	7
12	Gestione .....	7
13	Libera scelta dell'avvocato .....	7
14	Procedimento arbitrale .....	7
15	Violazione degli obblighi .....	7
16	Rescissione in seguito a un caso .....	7

Le disposizioni elencate qui di seguito regolano i diritti e gli obblighi delle due parti al contratto. Inoltre il contratto è subordinato alla Legge federale sul contratto d'assicurazione nonché all'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista TCS SA a procurarsi e a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla liquidazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista TCS SA ha facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Se la liquidazione del caso giuridico lo richiede, i dati potranno essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista TCS SA s'impegna a trattare nella più totale riservatezza le informazioni ottenute.

L'assicurato autorizza Assista TCS SA ad usare metodi di comunicazione elettronici come gli e-mail, i fax, ecc., per comunicare con gli assicurati e le altre parti contraenti, salvo obiezione espressa dell'assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista respinge ogni responsabilità relativa al ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da terzi non autorizzati, di informazioni e dati di ogni natura trasmessi per via elettronica.

I dati relativi al contratto d'assicurazione (nome, indirizzo, numero di telefono e anno di nascita del contraente nonché delle persone della medesima economia domestica) sono registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporre a fini promozionali.

Per permettere una più facile lettura delle presenti condizioni generali d'assicurazione, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per le persone di sesso femminile.

# Disposizioni generali

## 1 PARTI CONTRAENTI

### Assista

Assista TCS SA, Vernier/Ginevra.

### Contraente

Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

## 2 VARIANTI DELL'ASSICURAZIONE

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente tra le seguenti:

### Assicurazione Individuale

copre esclusivamente il contraente.

### Assicurazione Famiglia

copre il contraente e

- il coniuge o la persona che ne fa le veci,
- i figli,
- le persone a carico che vivono nella stessa economia domestica con lui.

## 3 INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida un anno, e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

## 4 PRESTAZIONI

### 4.1 PRESTAZIONI ASSICURATE

Assista garantisce all'assicurato, fino a concorrenza dell'importo di CHF 250.000.- per ogni caso giuridico, la presa a carico delle seguenti spese:

- le spese e gli onorari d'avvocato** prima del processo o nel corso della procedura, secondo le tariffe locali usuali;
- le spese di perizia** ordinate da Assista, dal legale dell'assicurato o dal tribunale;
- le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie** imposte all'assicurato, compresi:
  - le spese e le tasse nell'ambito di una procedura penale (intimazioni di contravvenzione, decreti, mandati di repressione e altre decisioni di multa)
  - le spese e le tasse nell'ambito di una procedura amministrativa (revoca della licenza di condurre, ammonimento);
- le indennità giudiziarie** dovute alla controparte e imposte all'assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano ad Assista;
- le spese di trasferta** dell'assicurato in caso di citazione in giustizia quale imputato o parte al processo, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici, aereo escluso) siano superiori a CHF 50.-;
- le spese d'incasso** delle indennità che risultano da un caso giuridico coperto da Assista e accordate all'assicurato, fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento;
- le spese di una mediazione** d'intesa con Assista;
- la cauzione penale** per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

### 4.2 RIDUZIONI DELLE PRESTAZIONI

In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni proporzionalmente al grado della colpa.

### 4.3 PRESTAZIONI NON ASSICURATE

#### Assista non prende a carico:

- il danno che l'assicurato ha subito;
- le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe a cui l'assicurato viene condannato;
- le spese delle analisi del sangue o di analisi analoghe nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

## 5 COPERTURA TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera, nel resto dell'Europa (a Est fino ai monti Urali) e negli stati confinanti col Mediterraneo, a condizione che il foro giuridico competente per la difesa degli interessi dell'assicurato sia ubicato sui territori sopra menzionati.

Restano riservate le disposizioni degli dell'art. 10.1c e dell'art. 10.1d.

## 6 COPERTURA TEMPORALE

### 6.1 DATA DETERMINANTE

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto. È considerata come data determinante:

- nel diritto della responsabilità civile:**  
la data dell'avvenimento che ha provocato il danno;
- nel diritto delle assicurazioni:**  
la data dell'avvenimento che richiama il diritto a una prestazione; in materia di invalidità, l'avvenimento che ha provocato il danno è la data dell'incidente; per i casi di malattia, la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro; se non si tratta di una domanda di prestazione, la data della comunicazione, da parte dell'assicurazione, della decisione contestata;

- nel diritto dei contratti:**

la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale;

- nel diritto penale e penale-amministrativo:**

la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

### 6.2 TERMINE DI ATTESA

Un termine di attesa di 3 mesi si applica a ogni litigio risultante da contratti conclusi o eventi sopraggiunti prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

## 7 PREMI

- Pagamento**

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

- Modifica**

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Se la polizza non è rescissa al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

- Rimborso**

Nel caso di una rescissione del contratto durante l'anno assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato.

## 8 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di Assista al contraente sono indirizzate all'ultimo indirizzo indicato ad Assista.

Le comunicazioni del contraente ad Assista devono essere indirizzate a: Assista TCS SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra; oppure a uno dei servizi giuridici.

# Protezione giuridica circolazione

## 9 PERSONE E QUALITÀ ASSICURATE

### 9.1 SONO ASSICURATI

- **il solo contraente**  
« assicurazione Individuale »
- **il contraente e la sua famiglia**  
« assicurazione Famiglia »

in qualità di

- a. conducenti autorizzati** di qualsiasi veicolo immesso nella circolazione stradale;
- b. proprietari, detentori di veicoli** destinati alla circolazione stradale (il cui peso totale non ecceda le 3,5 t e l'altezza i 3,2 m), immatricolati a nome proprio in Svizzera o nel Liechtenstein, compreso il veicolo di funzione messo a disposizione degli assicurati;
- c. parti ad un contratto** secondo l'art. 10.1d, 10.1e;
- d. pedoni, ciclisti, cavalieri** sulla via pubblica, compresa l'utilizzazione di pattini a rotelle, skateboard, trottinette;
- e. passeggeri** di qualsiasi mezzo di trasporto;
- f. detentori** di una licenza di condurre per veicoli destinati alla circolazione stradale.

### 9.2 SONO UGUALMENTE ASSICURATI

- a. i passeggeri di veicoli** guidati dall'assicurato, ad esclusione dei passeggeri trasportati a titolo commerciale;
- b. gli eredi** dell'assicurato quando quest'ultimo decede dopo un avvenimento coperto dal presente contratto;

#### solo per l'«assicurazione Famiglia»

- c. i conducenti terzi autorizzati** a utilizzare un veicolo immatricolato a nome degli assicurati, ad esclusione dell'utilizzazione a scopo commerciale.

## 10 RISCHI

### 10.1 RISCHI COPERTI

#### **a. Diritto penale e amministrativo**

Procedure penali o amministrative dirette contro l'assicurato in seguito a violazioni pretese o effettive della legislazione sulla circolazione stradale.

Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile per far valere i suoi diritti in seguito a un incidente coperto dalla presente assicurazione.

Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre, alla licenza di circolazione di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato nonché in merito all'imposizione fiscale di questi veicoli.

#### **b. Diritto della responsabilità civile**

Pretese legali in risarcimento del danno dell'assicurato (compreso un eventuale torto morale) subito al momento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva.

Pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento di lesioni corporali conseguenti un incidente coperto dalla presente assicurazione.

#### **c. Diritto delle assicurazioni**

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse di pensioni, private o pubbliche, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

#### **d. Diritto dei contratti legati ai veicoli**

Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti, concluso dall'assicurato

- compravendita, leasing,
- riparazione/manutenzione,
- noleggio, prestito

di veicoli immatricolati a suo nome, a condizione che il foro giuridico sia in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che il diritto di questi paesi sia applicabile.

#### **e. Diritto dei contratti legati al viaggio**

Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti, conclusi dall'assicurato per o durante un viaggio nell'ambito della validità territoriale

- arrangiamento di viaggio,
- locazione (massimo 3 mesi) di un alloggio di vacanze,
- noleggio di un veicolo,
- trasporto dei bagagli,
- trasporto di un veicolo utilizzato,
- riparazione del veicolo dopo un soccorso stradale all'estero.

## **10.2 RISCHI NON COPERTI**

### **a. Diritto dei contratti**

- i litigi risultanti da contratti conclusi dall'assicurato a scopo commerciale.

### **b. Esclusioni generali**

- la difesa dell'assicurato in qualità di conducente di un veicolo se non possedeva, al momento del sinistro, la necessaria licenza di condurre;
- la difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato;
- le controversie in relazione alla partecipazione attiva a delle corse o competizioni di ogni altro genere con un veicolo a motore;
- i litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli;
- le controversie in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi;
- le controversie risultanti di eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché i cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;
- le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;
- i litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.

# Annuncio e gestione di un caso giuridico

## 11 ANNUNCIO

L'assicurato notifica, il più presto possibile, il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista.

## 12 GESTIONE

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e avvia le pratiche necessarie per difendere i suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

L'assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative intavolate da Assista. Egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione che comporta obblighi per Assista.

## 13 LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO

Quando l'assicurato lo richiede, l'assicurato può, e dopo aver informato Assista, scegliere e incaricare liberamente un avvocato territorialmente competente.

L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Questi l'autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e mettere a sua disposizione i documenti principali del caso.

Quando il ricorso a un avvocato all'estero è necessario, egli è designato di comune accordo tra l'assicurato e Assista.

## 14 PROCEDIMENTO ARBITRALE

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista in merito alla liquidazione di un caso giuridico coperto, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:

l'assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, sono applicabili le norme del diritto cantonale e del Concordato sull'arbitrato.

## 15 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Se l'assicurato viola, per colpa sua, i suoi obblighi contrattuali o legali, Assista ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione abbia comportato delle spese supplementari.

## 16 RESCSSIONE IN SEGUITO A UN CASO

Per ogni caso giuridico che dà luogo a una prestazione di Assista, entrambe le parti al contratto hanno il diritto di rescinderlo.

Se il contraente decide di rescindere il presente contratto, deve farlo per iscritto al più tardi 30 giorni dopo aver ricevuto la notifica della chiusura della pratica da Assista. La copertura assicurativa cessa a partire del ricevimento della notifica di rescissione.

Se la rescissione è data da Assista, deve farlo al più tardi al momento della notifica di chiusura della pratica. La copertura di Assista cessa 14 giorni dopo l'invio della rescissione. La quota parte del premio non utilizzata è rimborsata.

**Assista TCS SA**

Ch. de Blandonnet 4  
Casella postale 820  
1214 Vernier/Ginevra  
Tel: 0844 888 111  
Fax: 0844 888 112  
[www.assista.ch](http://www.assista.ch)

**assista tcs**

